

TRIBUNALE DI BOLOGNA - SEZIONE LAVORO

***Ricorso ex art.414 cpc a seguito di procedura cautelare
con istanza di notifica ex art. 151 c.p.c. sul sito web del MIUR***

P E R: TRONCONE MARIA – nata a Napoli il 23.4.1956 ed ivi residente alla via Cilea n. 102, c.f.: trnmra56d63f839c -, rapp.ta e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Antonio Porcaro del Foro di Napoli (p.e.c. studioporcaro@legalmail.it; fax 0815784737; c.f.: prcntn53a14f839k;) e avv. Giorgio Sacco del Foro di Bologna (giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it; fax 051220179; c.f.: sccgrg51r24a271g) e presso quest'ultimo elett.te domiciliata nello studio in Bologna alla via San Felice n. 6, giusta mandato in calce

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro legale rapp.te p.t. con sede in Roma al viale Trastevere n. 76/A - pec: uffgabinetto@postacert.istruzione.it

NONCHE': UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bologna alla via de' Castagnoli n. 1 - pec: drer@postacert.istruzione.it -

NONCHE': UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla via Via Luigi Pianciani, 32 - pec: drla@postacert.istruzione.it

NONCHE': UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via Via Ponte della Maddalena, 5 - pec: drca@postacert.istruzione.it

tutti domiciliati, ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

NONCHE' nei confronti di tutti i docenti della scuola primaria posto comune, **controinteressati**, assunti per l'anno scolastico 2015/2016 e coinvolti, nella "FASE C" del piano straordinario di assunzione ex l. 107/2015, nel piano di mobilità straordinaria prevista per l'anno 2016/2017 e di cui alle schede "a" e "b" che seguono, per i quali, in dipendenza del notevolissimo numero, si chiede fin d'ora autorizzarsi, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, come da istanza in calce al presente atto

Oggetto: invalidità del provvedimento di assegnazione sede - trasferimento per procedura di mobilità anno scolastico 2016/2017

FATTO

1. Come indicato nel ricorso cautelare che è stato, dall'adito Tribunale, respinto per ritenuta carenza del requisito del *periculum in mora* con ordinanza comunicata in data 12.12.2016 che si produce, a far data dall'1.9.2015 (decorrenza giuridica), in virtù dell'accettazione della proposta contrattuale effettuata dal MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, la ricorrente – in possesso del titolo di studio diploma magistrale conseguito nell'anno 1975/1976 (all. 1) e, come tale, abilitata all'insegnamento nella scuola primaria - veniva assunta, con contratto a tempo indeterminato per 24 ore settimanali di lezione, quale docente di scuola primaria, su posto "COMUNE", ed assegnata alla sede "NA 38 – QUARATI (NAEE03801E)" in Napoli alla via F.P. Tosti n. 9, nel contratto individuale di lavoro richiamandosi il C.C.N.L. del 29.11.2007 per il comparto scuola (all. 2).

2. Nel corso dell'anno 2016, quindi, la ricorrente è stata interessata da quelle operazioni di mobilità in ambito nazionale su posto comune, relative all'anno scolastico 2016/2017 (che hanno dato luogo a plurime contestazioni e molteplici provvedimenti giudiziari), come da nota dell'8.4.2016 del MIUR, prot. 9520, sulla base della l. 107/2015, dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e del CCNL Integrativo (all. 3) di pari data, per conseguire la sede di insegnamento, da valere per il triennio successivo.

L'art.1, comma 108, della legge n.107/2015, difatti, aveva previsto, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli che erano già stati assegnati, per l'anno scolastico 2015/2016, al personale, quale la ricorrente, assunto da graduatorie ad esaurimento.

Tale procedura di mobilità, in particolare, si è articolata in due fasi successive:

- la **prima fase** (A dell'art. 6 del ccnl), a domanda, ha riguardato i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (che hanno avuto, così, la possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi e palese disparità di trattamento, viene naturale osservare, a parità di condizioni di base);

- la **seconda fase**, prevista come mobilità obbligatoria per la fase C dallo stesso art. 6, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, su un ambito territoriale a livello nazionale ("*...La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ... A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza*").

3. La ricorrente ha dovuto presentare, quindi, la relativa domanda di mobilità territoriale, con la quale ha indicato (all. 4), nell'ordine, le preferenze di sede, come da copia che si produce.

Per quanto qui specificamente rileva, con detta domanda la ricorrente, oltre che per la Campania (primi venti ambiti indicati), ha, di seguito e nell'ordine, espresso preferenza per il Lazio (ambiti da 0001 a 0024, quindi dal n. 21 al n. 44), quindi per

la Toscana (ambiti 45 – 58), mentre solo con preferenza collocata al n. 59 ha indicato l'Emilia Romagna (ambito 0003), sede che, invece, le è stata assegnata.

A tanto deve aggiungersi, peraltro, che in relazione alle pregresse esperienze professionali, didattiche, formative e conseguenti titoli la ricorrente aveva indicato, nella domanda presentata, quale "*numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo*" per mero errore di digitazione diciotto in luogo di quello, corretto, di diciassette, negli stessi dovendosi correttamente ricomprendere anche sette anni di servizio prestati, dal 2008 al 2015, presso scuola primaria parificata, ossia l'*Istituto Paritario MATER DEI*" di Napoli (all. 5) e tanto non solo perché normativamente previsto, ma anche perché servizio prestato in scuola "*non statale*" che era già stato valutato utile nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Napoli, quindi e del tutto legittimamente da considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio, complessivo, rilevante per la procedura di mobilità per cui è causa.

A tale domanda faceva seguito la comunicazione mail del Ministero, che si deposita, per la quale "*... la domanda di assegnazione ambito nazionale relativa all'Anno scolastico 2016/17 da Lei presentata ... è stata convalidata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di competenza ...*" (all. 6)

4. Essendosi vista riconoscere dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli (all. 7), in relazione all'*<Allegato D Tabella di Valutazione dei Titoli>* al c.c.n.i. dell'8.4.2016, tuttavia, solo 30 punti base (in quanto, deve ritenersi, riconosciuti soli dieci anni di servizio *pre-ruolo*, ossia tre punti per ogni anno), oltre sei di punteggio per il ricongiungimento familiare (essendo la ricorrente è coniugata, come da certificato di matrimonio che si produce sub all. 8, peraltro con il coniuge, sig Mario Iappelli, affetto da sarcoidosi e come tale necessitante di assistenza per lo specifico regime alimentare da seguire - certificazione all. 9), la stessa presentava, in data 29.6.2016 (all. 10) "**Reclamo** avverso valutazione della domanda di mobilità 2016/2017", con il quale, "*...Presa visione della comunicazione del punteggio assegnato ... notificata alla scrivente in via telematica il 24/06/2016 ...*", reclamava avverso il mancato riconoscimento "*... del punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato nella scuola non statale...*", come detto perdurato per sette anni in "*... Scuola primaria paritaria che ha mantenuto lo Status di parificata (dopo l'anno scolastico 2007/2008)...*"

5. Alcun riscontro né esito aveva, tuttavia, il predetto reclamo, mentre il successivo 27/7/2016 il MIUR dava corso all'assegnazione di sede in ambito nazionale e ciascun Ufficio scolastico periferico pubblicava il relativo Decreto con il Bollettino contenente i docenti assegnati al proprio territorio provinciale, con i relativi punteggi attribuiti (cfr: all. 11, Uff. Ambito ter. Bologna, pag. 24), così che alla ricorrente veniva comunicato, a mezzo mail, in data 29.7.2016 (all. 12) "*... per l'a.s. 2016/2017 ... il trasferimento presso: Emilia Romagna Ambito 0003, Tipologia di Posto: Comune ...*".

6. La ricorrente, che nel partecipare alle procedure di assegnazione della sede nell'ambito del piano di mobilità straordinaria innanzi indicato, se pure aveva messo in conto l'eventualità di un possibile trasferimento al di fuori della regione di residenza, ovviamente aveva ritenuto che tanto non sarebbe intervenuto se non all'esito di corretta operazione di valutazione dei titoli, dall'esame dei prospetti relativi alla mobilità posta in essere, in particolare proprio da quello relativo

all'**Ambito Lazio0001** (in atti all. 13), per quanto detto indicato quale primo nell'ordine di preferenza subito dopo la Campania, aveva modo di riscontrare, peraltro con elencazione, per i soggetti interessati, già depurata delle precedenzae previste dalla normativa:

a) che con il punteggio di 30 riconosciuti + 21 (computati ex art. 485 l. 297/94) per anni sette di paritaria non riconosciuti e sei di ricongiungimento familiare, per un totale di 57 punti da riconoscerle effettivamente, si sarebbe utilmente collocata nella graduatoria in posizione tale da poter conseguire l'assegnazione all'ambito Lazio 0001, posto che, con maggiore anzianità anagrafica ("*...L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.*"), come da allegato 1 "*Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo*" al ccnl integrativo 8.4.2016, punto "*Effettuazione della Fase C, ambiti nazionali*"), avrebbe sopravanzato i soggetti di cui alla scheda di seguito trascritta con la lettera "a", in numero di ben 80 che, con identico/minore punteggio e/o minore età, risultano essere stati assegnati al predetto ambito Lazio 0001 in luogo della ricorrente e con suo palese pregiudizio;

b) pur a non voler considerare l'indicato servizio pre-ruolo in scuola "non statale", anche se tanto si deduce solo per tuziorismo difensivo, sempre in relazione anche alla maggiore anzianità anagrafica, con il punteggio riconosciuto di 30 e sei per la ragione detta, in ogni caso avrebbe sopravanzato i soggetti di cui alla scheda di seguito trascritta con la lettera "b", in numero di ben 50 che, con identico/minore punteggio e/o minore età, hanno ottenuto il predetto ambito Lazio 0001, sempre in luogo della ricorrente e con suo palese pregiudizio.

7. Nell'assoluta convinzione dell'errore (del resto palese) commesso in suo danno dall'ormai (tristemente) ben noto algoritmo ministeriale (che ha determinato notevole contenzioso, potendo ritenersi manifesti gli errori dallo stesso determinati nell'assegnazione delle sedi di insegnamento), in perfetta buona fede ed anche nella più che legittima valutazione di non dover affrontare (prevedibili) spese per conseguire il riconoscimento di un suo innegabile diritto, ossia quello di partecipazione ad una procedura concorsuale imparziale e fondata su criteri oggettivi e predeterminati di valutazione, da osservare da parte del MIUR, confidando che l'evidenziazione dell'errore commesso in suo danno (sia quanto al profilo "a" che quanto al profilo "b") fosse più che sufficiente, anche in considerazione dei doveri generali di imparzialità e buona amministrazione che incombono sull'attività della pubblica amministrazione, per risolvere la problematica insorta, con riconoscimento del buon diritto all'assegnazione quanto meno nell'ambito Lazio 0001 (ricomprensente la zona di Roma Termini, con buona possibilità di movimentazione quotidiana da casa a luogo di lavoro e viceversa, così da coniugare esigenze di lavoro ed esigenze familiari), riteneva di non adire immediatamente l'Autorità Giudiziaria, per cui presentava la richiesta di conciliazione che si produce, con la quale nuovamente evidenziava l'erroneità, in ogni caso, della sua assegnazione all'ambito *EMILIA ROMAGNA 0003* (all. 14).

Neppure in sede di esame di tale richiesta (in data 30.8.2016), come da verbale che si produce (all.15), tuttavia, il Ministero provvedeva a riconoscere e rettificare l'errore commesso, riconsiderando l'assegnazione della sede alla ricorrente, per cui anche tale strada si dimostrava vana, così come vano era risultato l'ulteriore reclamo proposto dalla stessa con atto del precedente 5 agosto (all. 16).

8. Deve anche dirsi, per completezza espositiva, che la ricorrente, che ha cercato in ogni modo di evitare il ricorso giudiziale, quale *extrema ratio*, prima di essere costretta a tanto con la procedura cautelare attivata, aveva ritenuto di contestare ancora una volta stragiudizialmente l'intervenuta (ed errata) assegnazione di sede, con sostanziale trasferimento sofferto e ciò con lettera così formulata:

"La sottoscritta Troncone Maria, nata a Napoli il 23/04/1956 ed ivi residente in Via Francesco Cilea 102 C.F. TRNMRA56D63F839C docente di ruolo per la classe primaria con la presente richiamato il già espletato tentativo di conciliazione del 30/08/2016 che si allega, reitera, ai sensi e per gli effetti della Legge 183 del 2010, l'impugnativa avverso l'avvenuta assegnazione, di ufficio, alla sede di Emilia e Romagna Ambito 003, comunicata in data 29/07/2016 ed equivalente a trasferimento, in quanto priva di giuridica validità ed efficacia.

In relazione al punteggio effettivamente spettante (anche in considerazione del pieno riconoscimento di tutti gli anni di servizio prestati presso l'Istituto Materdei), all'anzianità di servizio ed a quella anagrafica, pertanto, chiede l'assegnazione a sede più prossima alla residenza, conformemente alle preferenze per come tempestivamente indicate in precedenza, in tali termini reiterando l'offerta di prestazione.

In mancanza di immediato riscontro sarà costretta ad adire l'autorità Giudiziaria per la tutela dei suoi diritti tutti.

La presente vale anche agli effetti interruttivi della prescrizione del diritto fatto valere" (all. 17).

Anche tale atto, tuttavia, restava privo di effetto pratico.

9. Non potendo certo neppure permettersi di perdere una stabilità occupazionale raggiunta in età certo non più giovanile (la ricorrente ha compiuto i sessant'anni), la stessa, ferma restando la volontà di contrastare tale illegittima collocazione con i mezzi riconosciuti dall'ordinamento, in data 1.9.2016 prendeva, pertanto, servizio presso l'Istituto Comprensivo Centro Casalecchio - Bologna, sede di lavoro alla quale risulta attualmente addetta, ma facendo ricorso all'aspettativa non retribuita per difendersi dall'illegittima decisione ministeriale, così da evitare di affrontare costi e disagi di una tale illegittima assegnazione, del tutto *contra legem*, all'attuale sede di lavoro, che ha comportato danni da risarcire, anche in via equitativa, come qui si chiede, atteso che la stessa si trova priva di stipendio fin dal settembre 2016 (trattandosi di 'aspettativa non retribuita, né utile ai fini dell'anzianità di servizio, né ai fini contributivi), con naturali ripercussioni negative anche alla salute ed alla vita di relazione e ciò solo perché un incomprensibile "*algoritmo*" pretendeva di determinare uno stravolgimento delle abitudini di vita, aspettativa che è ad oggi ancora in corso (all.: ulteriori provvedimenti su aspettativa), avendo la stessa provveduto, come da documentazione in atti, alla restituzione della retribuzione che le era stata erroneamente erogata.

La condotta, invalida ed illegittima, assunta e mantenuta, nella vicenda, dal MIUR, pertanto, ha determinato, per la ricorrente, il danno economico della mancata percezione della retribuzione a far data dal settembre 2016, inducendo, del tutto comprensibilmente, nella stessa una stato di ansia, nervosismo, frustrazione, tensione e difficoltà nei rapporti familiari, sociali e nella vita di relazione.

10. Già solo l'esame della graduatoria quanto all'Ambito Lazio0001 rende palese, del resto, che la ricorrente si è vista superare, nonostante il punteggio spettante effettivamente ed in ogni caso quanto meno quello di 30 + 6 (ovvero anche solo 30), da vari docenti con punteggio o pari al suo, ma di minore età, ovvero inferiore al suo, come da scheda seguito riportate, in dipendenza della violazione, da parte del convenuto Ministero, dello stesso principio generale ed inderogabile

dello scorrimento della graduatoria, essendo intervenuta errata valutazione dei titoli della ricorrente rispetto ad altri insegnanti di scuola primaria su posto comune, operata nella deliberazione dei trasferimenti, con una condotta che concreta violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, il cui rispetto è imposto dall'art. 97 della Costituzione, oltre che dall'art. 6 CCNL Mobilità scuola dell'8/4/2016, che disciplina le fasi dei trasferimenti e dei passaggi, così come dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e dello stesso D.P.R. n. 487/1994, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ...", laddove, all'art. 28 comma 1 disciplina le "Assunzioni in servizio", prevedendo che "Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata...", che denota la volontà, del legislatore, di vincolare a trasparenza, correttezza ed oggettività ogni procedura attinente il pubblico impiego.

11. Può essere utile osservare, per le finalità del presente giudizio, che nella pregressa sede cautelare nulla di concreto, né di oggettivamente riscontrabile il Ministero ha potuto dedurre, nel merito, in ordine all'errata ed illegittima assegnazione della ricorrente all'attuale sede di lavoro, essendosi limitata controparte ad affermare, quale petizione di principio, che nessun errore era intervenuto, senza, tuttavia, in alcun modo contestare il dato, oggettivo, dell'assegnazione all'ambito Lazio 0001, pure indicato dalla ricorrente quale sede di preferenza subito dopo la Campania e ben prima dell'Ambito Emilia Romagna 0003 assegnatole, di altri insegnanti con minore punteggio e/o anzianità rispetto alla sig. Troncone.

12. Con il provvedimento cautelare negativo, in particolare, l'adito Tribunale ha ritenuto che "... Negli altri caso di accoglimento dei procedimenti di urgenza richiamati il ricorso è stato presentato prima dell'accettazione del trasferimento e questo elemento determina la carenza del periculum... La fase del merito potrà riconsiderare le ragioni di diritto alla base della richiesta al di fuori di tale requisito del periculum che appare non esistente allo stato...", di tal che, nel presente giudizio a cognizione piena, il cui oggetto è l'accertamento dell'illegittimità dell'assegnazione dell'attuale sede di lavoro alla ricorrente, pretermessa rispetto agli altri insegnanti, unitamente al risarcimento dei danni tutti patiti e patendi, tanto risulta di agevole dimostrazione già solo sulla base della documentazione versata in atti.

Poste tali premesse in fatto, si osserva in

DIRITTO

I. Nessuna contestazione essendo intervenuta, in sede cautelare, in ordine alla giurisdizione del giudice del lavoro ed alla competenza territoriale del Tribunale adito, deve ribadirsi come risulta di immediata evidenza che, nelle graduatorie per effetto delle quali la ricorrente si è trovata assegnata all'ambito Emilia Romagna 0003, sono presenti soggetti che, pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente, hanno invece ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria rientrante



nell'Ambito LAZIO 0001, ossia il primo di preferenza indicato dalla stessa, nella propria domanda, subito dopo la Regione Campania, che le avrebbe consentito di coniugare, senza insormontabili difficoltà, esigenze lavorative ed esigenze familiari, sociali e di relazione.

Detta disparità di trattamento, peraltro, è rilevabile non solo per il primo ambito di preferenza *extra* Campania indicato dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali successivi che si incontrano scorrendo l'ordine di preferenza prima di pervenire a quello erroneamente assegnato (come detto il n. 59), per cui può dirsi certo (e documentato) che, nella fattispecie in esame, l'amministrazione ha violato tanto il principio di parità di trattamento e buona amministrazione, quanto quello, generale ed inderogabile, dello scorrimento della graduatoria, basato sul punteggio attribuito nella fase del trasferimento, risultando così violato il principio concorsuale, che ha natura vincolante anche nella procedura di mobilità, che deve essere effettuata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono diversi principi e requisiti, tra cui, *in primis*, anzianità e titoli posseduti, oltre che eventuali e specifiche situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali vengono predeterminati specifici punteggi da attribuire, in funzione dell'imparzialità dell'assegnazione.

Nel caso in esame si palesa il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti di potenziale destinazione che erano stati di seguito indicati, nella domanda, dalla ricorrente e tanto per palese carenza istruttoria e per disparità di trattamento, con conseguente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A (art. 97 Cost), oltre che dell'art.1, co 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNI, mobilità scuola del 8.04.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co.1, d.P.R: n. 487/1994, avendo il MIUR sostanzialmente operato come se tali disposizioni non esistessero, con una condotta illegittima, nonché affetta da irragionevolezza ed illogicità manifesta; lesiva della dignità e della personalità della ricorrente; *contra legem* e destituita di qualsivoglia fondamento, fattuale e giuridico.

Tanto, si deduce, per diverse ragioni, posto che il provvedimento che ha condotto all'assegnazione alla ricorrente dell'ambito Emilia Romagna 0003 in luogo, quanto meno, di quello per Lazio 0001:

1) è privo di qualunque motivazione, con conseguente nullità dello stesso per violazione della normativa predetta e dell'art. 3 della L. 241/90;

2) è procedimentalmente viziato, con conseguente annullabilità dello stesso sempre per mancanza di motivazione, oltre che per eccesso di potere, per illogicità manifesta ed irragionevolezza, con riguardo ai tempi ed alle modalità della sua adozione;

3) essendo atto palesemente illegittimo, è *in re ipsa* lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, nonché direttamente dannoso della dignità e della personalità della stessa, come individuo e come lavoratrice.

L'esame del provvedimento di mobilità intervenuto, difatti, rende palese la mancanza dei presupposti fattuali e giuridici a fondamento dello stesso, oltre che di qualsivoglia concreta motivazione che ne legittimi l'emanazione e tanto sia sotto il profilo della correttezza giuridica sia della coerenza logico-formale, risultando privo delle argomentazioni del ragionamento decisorio indispensabili, in quanto volte alla

valutazione degli interessi giuridicamente apprezzabili per l'adozione di tale atto lesivo della ricorrente.

Il provvedimento, a ben vedere, non solo non indica in alcun modo quale sia la ragione della destinazione ad una sede dalla ricorrente indicata solo dopo 58 ambiti precedenti, mentre in quelli precedenti la stessa poteva essere utilmente già collocata, ma non indica, nemmeno *de relato*, la fattispecie normativamente prevista quale presupposto della stessa e meno che mai offre traccia di motivazione a sostanziare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola e del già indicato C.C.N.I. per irragionevolezza e illogicità manifesta, così come per palese discriminazione con gli altri docenti che, anche con minor punteggio (ovvero minore età), hanno ottenuto l'Ambito Lazio 0001 quanto meno spettante alla ricorrente, come ben evidenziato nella richiesta di conciliazione dalla stessa presentata, ma per nulla considerata dall'Amministrazione.

La discriminazione perpetrata, quindi, è evidente se si considera che l'istante è risultata assegnataria di un ambito territoriale non richiesto tra i primi indicati in via preferenziale in domanda, che erano sussistenti, ma che sono stati, invece, indebitamente ed incomprensibilmente assegnati a docenti con punteggio inferiore ovvero con titoli inferiori rispetto alla ricorrente, in violazione dell'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a. s. 2016/2017 sottoscritto in data 08.04.2016, ove prevede che: *"La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"* e valutazione del punteggio attribuito secondo l'Allegato 1 e D Tabelle di Valutazione dei Titoli.

Nella fattispecie, in particolare, alla ricorrente non è stato assegnato l'Ambito Lazio 0001 di cui all'ordine di preferenza indicato in domanda, invece assegnato a soggetti che venivano dopo di lei, per anzianità e/o punteggio, in violazione dell'art. 6 Fase C del ccnl integrativo dell'8.4.2016, tant'è che, con la pubblicizzazione dei tali movimenti in mobilità, la ricorrente si è vista inopinatamente e irragionevolmente, oltre che illegittimamente sopravanzare da altri anche aventi punteggio inferiore e quindi minor merito del suo, senza motivazione né logica alcuna.

L'esito della procedura di mobilità, per tutti i candidati che hanno partecipato alla stessa, è stato reso noto mediante comunicazioni di posta elettronica trasmesse dal Ministero a ciascun partecipante in data 29.7.2016 e mediante successiva pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, del bollettino dei movimenti, di tal che l'esame di quelli che interessano la posizione della ricorrente rende evidente come la stessa, pur senza considerare i soggetti aventi le precedenza previste, come già osservato in narrativa, sia stata penalizzata rispetto a soggetti con punteggio anche inferiore al suo.

L'ambito di attuale assegnazione, pertanto, è il risultato di una violazione delle norme di legge e degli accordi contrattuali, lesivo di diritti fondamentali costituzionalmente e contrattualmente garantiti alla stessa, che ha determinato e determina anche danni che le debbono essere risarciti, anche perché la condotta *contra legem* del convenuto Ministero si è protratta ed è ancora in essere in quanto neppure ha inteso tenere in alcun conto gli atti prodotti dalla ricorrente, nè inteso riconsiderare l'assegnazione operata neppure in sede di tentativo di conciliazione

diligentemente attivato dalla stessa, che comporta anche autonoma annullabilità per vizio procedimentale.

Per i motivi evidenziati, pertanto, il provvedimento di assegnazione dell'Ambito Emilia Romagna 0003 è nullo ed illegittimo per violazione e falsa applicazione della norma citata, nonché dell'art. 3 della L. 241/90, oltre che annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento, costituendo, in ogni caso, un grave atto discriminatorio perpetrato in danno della ricorrente, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti ed, *in primis*, dell'art. 3 Cost.

Ritenere il contrario equivarrebbe a riconoscere, del resto, che l'atto sia stato adottato in via pericolosamente automatica e, quindi, comunque in contrasto con l'art 3 Cost., che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, correlato con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97, che istituisce esso stesso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge, con un limite che è posto, come è evidente, a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale.

L'assenza di una valida base normativa, riscontrabile nel potere assunto dal MIUR relativamente alla mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione e lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, in quanto non siamo in presenza di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni particolari, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà, per cui è tale disparità di trattamento che, se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., in quanto consente all'autorità amministrativa – nella specie rappresentata dal MIUR– restrizioni diverse e variegiate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria.

Né è dato sapere, tanto non essendo stato in alcun modo esplicitato neppure nella difesa approntata dal convenuto Ministero nella pregressa fase cautelare, su quali elementi sia stata assunta la decisione dell'amministrazione rispetto alla ricorrente, atteso che il provvedimento, non motivato, difetta di indicare il ragionamento logico giuridico che l'ha condotta a concludere per l'assegnazione alla ricorrente dell'Ambito concretamente assegnato, con un trasferimento da invalidare anche per eccesso di potere, in quanto viziato da arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità ed incoerenza manifeste, come rende evidente già la sola comparazione del punteggio da riconoscere alla ricorrente con quello, inferiore, per il quale una pluralità di soggetti è stata assegnata ad un ambito territoriale, quello Lazio0001, pure indicato nelle preferenze in successione espresse dalla ricorrente, che allo stesso aveva titolo e buon diritto.

Non può tralasciarsi il rilievo, tra l'altro, che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1, 2 e 4 Cost., ma, al riguardo, sono da considerare anche gli artt. 35, 36, 37),

in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali ed in una tale ottica il diritto al lavoro non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta, altresì, nel fare a-reddituale del prestatore e vi ricomprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della personalità del lavoratore anche sul posto di lavoro ed è per tale motivo che all'annullamento del provvedimento di assegnazione della ricorrente all'ambito Emilia Romagna 0003, che si richiede, non può non seguire anche il risarcimento dei danni tutti che da tale illegittima decisione sono conseguiti, quanto meno in relazione alla perdita della retribuzione, con conseguente carenza di contribuzione previdenziale, che estende il danno al futuro trattamento pensionistico.

II. A quanto evidenziato non può non aggiungersi che, come sottolineato in premessa, non appaiono noti, né chiari, né trasparenti né l'algoritmo che è stato dichiarato essere stato applicato nelle operazioni di mobilità, né i relativi criteri adottati dal MIUR.

L'algoritmo applicato, come può dirsi ormai fin troppo noto, ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti e si è rilevato del tutto inattendibile, visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, effetto certo è stato quello, dirompente, sulla vita di tanti docenti e delle rispettive famiglie.

L'esistenza dell'errore nelle operazioni di mobilità è stato, del resto, palesato dallo stesso Ministero che, come si è appreso da notizie di stampa e di fonte sindacale, pur prendendo atto del suo mal funzionamento, si è rifiutato di effettuare *ex novo* le operazioni di mobilità, limitandosi ad un generico impegno a rivedere le singole posizioni dei docenti che avessero presentato istanza di conciliazione ex art. 17 co. 2 del CCNL, impegno risultato inesistente nel caso della ricorrente che tale strada, in buona fede, pure aveva attivato.

Non può revocarsi in dubbio che i bollettini di trasferimento pubblicati, così come gli atti agli stessi presupposti, violano fortemente il principio di trasparenza, di legalità e correttezza dell'azione amministrativa, sotteso alle norme di cui alla L. 241/1990, in quanto le carenze riscontrate nei provvedimenti afferenti la mobilità, circa l'incomprensibile funzionamento dell'Algoritmo, ovvero la mancata indicazione e pubblicazione del criterio utilizzato dall'Amministrazione per lo svolgimento della procedura di mobilità 2016/2017, nonché quant'altro fin qui evidenziato impedisce, oggettivamente, di comprendere ragioni, modalità e criteri che hanno determinato una mobilità, come nel caso di specie, sul 59° Ambito indicato tra le preferenze in domanda e non su un Ambito, pure sussistente, più prossimo alla residenza della ricorrente e pure indicato nelle preferenze in domanda, né consente il sindacato di legittimità, contrariamente a quanto disposto dall'art. 3, l. 241/90, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione, atteso che, all'osservanza dell'obbligo di motivazione, deve riconoscersi un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'ultima norma richiamata, rispetto al quale sorge, per gli interessati, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento assunto.

Va, quindi, anche per tale via dichiarata l'illegittimità ed erroneità delle operazioni effettuate dal Ministero convenuto quanto all'assegnazione della sede nell'ambito



delle procedure di mobilità relative all'anno scolastico 2016/2017 certamente per quanto attiene alla posizione della ricorrente, di tal che, all'annullamento e/o disapplicazione di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguente, deve seguire la condanna dell'Amministrazione resistente alla rivalutazione della posizione della stessa, anche tenendosi conto dell'esatto punteggio da riconoscerle, in relazione a quanto già anticipato per il punteggio effettivamente spettante in considerazione anche del periodo presso scuola paritaria, ovvero, in subordine, del punteggio alla stessa riconosciuto in fase di mobilità, così da riconoscerle una sede che tenga effettivamente conto dell'ordine di preferenze espresse, considerate anche le vacanze di posti residuati e delle operazioni di mobilità e comunque dei posti del potenziamento e dell'organico di fatto e di ogni altra ragione evidenziata.

III. Deve osservarsi, peraltro, che nell'ambito delle operazioni di mobilità si è verificata altra disparità di trattamento tra i docenti interessati e ciò a causa della distinzione per fasi effettuata in forza dell'articolo 1 comma 108 della legge 107/2015 e dell'ordinanza ministeriale 241 dell'8.4.2016, che non hanno tenuto per niente conto del reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio, stravolgendo radicalmente il previgente sistema di mobilità, non potendo non considerarsi, al riguardo, che l'art. 398 comma 1 della l. 297/94 non è stato per nulla derogato dalla l. n. 107/2015 e che, contrariamente a quanto previsto dall'O.M. 241/2016, lo stesso impone la natura provinciale dei ruoli del personale docente, come conferma il successivo art. 399 che precisa, a riprova della natura provinciale dei ruoli, che *"... I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici"*, ragion per cui, in ossequio alla normativa vigente, mai abrogata, i neo-immessi in ruolo, quale la ricorrente, non avrebbero dovuto essere trasferiti dalla provincia di immissione in ruolo prima del decorso di tre anni scolastici.

Al contrario, l'O.M. 241/2016, costringendo tutti i docenti neo-immessi in ruolo ad una mobilità nazionale, anche d'ufficio, ha costretto gli stessi a presentare la domanda di trasferimento, innescando un sistema complicatissimo di fasi e sotto-fasi dei trasferimenti a cui i docenti hanno partecipato a seconda del canale di reclutamento (GAE – graduatoria ad esaurimento o GM – graduatoria di merito da concorso 2012), ed in considerazione del periodo temporale in cui hanno ottenuto l'immissione in ruolo, che ha comportato un'inspiegabile, illegittima ed ingiustificata disparità di trattamento tra docenti, con particolare riferimento a coloro che sono stati assunti nella Fase C (come appunto la ricorrente), dando priorità agli assunti ante 2014/2015 sempre da GAE, che hanno potuto partecipare alla prima fase B1 dei trasferimenti con diritto ad ottenere anche la titolarità su scuola, contrariamente ai colleghi sempre assunti da GAE ma uno/due anni dopo, per cui si appalesano illegittime, stante la disparità di trattamento che hanno determinato, le norme sulla mobilità che hanno relegato gli assunti in fase C) alla sola mobilità a livello nazionale, pur prevedendo, l'art 1 comma 100 della l. 107/2015, scorrimento *"di tutte le iscrizioni nelle graduatorie"*, ma poi *"dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a)"*.

Orbene, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata e secondo il dettato normativo del comma 100, si sarebbe dovuto procedere all'assunzione scorrendo entrambe le graduatorie GM e GAE, e poi, solo a parità di punteggio, si sarebbero dovute applicare le preferenze previste dalla legge, ovvero la prevalenza degli iscritti in GM sugli iscritti in GAE, mentre una diversa interpretazione significherebbe applicare il criterio della c.d. collocazione in "CODA", riconosciuta

incostituzionale dalla Consulta nella sentenza 41/2011, in quanto viola il fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ed il merito.

Posto quanto sopra, è evidente che, laddove si interpretasse diversamente la L. 107/2015, con particolare riferimento all'art. 1 comma 100 e 108, si porrebbe un problema di legittimità costituzionale della norma suddetta e dei provvedimenti collegati, tra cui il D.M. 241/2016 sulla mobilità, per violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione, con violazione dell'art. 51, comma 1 Cost. (principio di accesso ai pubblici uffici per i più meritevoli), nonché dell'art. 97 Cost. (che impone che l'attività della pubblica amministrazione sia improntata a criteri di imparzialità, correttezza e buon andamento).

Le diverse fasi della mobilità, difatti, hanno sostanzialmente sovvertito l'ordine di merito che regola le graduatorie finalizzate ai movimenti per mobilità, con la conseguenza che hanno ottenuto l'assegnazione di Ambito "preferito" insegnanti con punteggi inferiori a scapito di quelli con punteggi maggiori, come avvenuto per la ricorrente, con palese violazione del principio di cui all'art. 97 Cost. e l'iniustizia del sistema adottato ha determinato un effetto paradossale e devastante, per cui insegnanti in avanzata età e con una famiglia alle spalle ormai radicata nella propria provincia o regione di residenza (come la ricorrente), sono stati spostati in altra regione e posti dinanzi all'alternativa tra il sacrificare e disgregare la famiglia ed il mondo degli affetti e del sociale vissuto ed il rinunciare alla retribuzione per collocazione in aspettativa, come avvenuto per la ricorrente, a seguito di atti illegittimi e *contra legem* del MIUR.

Come ritenuto dal TAR del Lazio, che ha sospeso interinalmente l'ordinanza ministeriale n. 241/2016, i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107, FASE C, avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi secondo l'unico criterio del punteggio, non comprendendosi, altrimenti, perché docenti con parità di titoli, provenienti da graduatorie differenti ma comunque equivalenti, dovrebbero essere preferiti, senza ragione apparente, nella scelta della sede, dovendo ritenersi che tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, quanto quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo, debbono avere il diritto di essere trattati in modo equo e secondo giustizia anche nell'assegnazione della sede, mentre il MIUR, con il proprio comportamento, ha creato fasce di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri e ciò non rispecchia nemmeno i principi di buon andamento dell'Amministrazione allorché, in tal guisa, è facile incorrere in arbitrii ed abusi, che, come dimostra la fattispecie in esame, si sono puntualmente verificati.

Deve dirsi, del resto, che l'art. 10 dell'O.M. n. 241/2016 ha regolamentato l'esame e la valutazione delle domande di mobilità delineando una **sequenza procedimentale** che non è stata osservata dall'Amministrazione in quanto le operazioni di scrutinio delle domande sono state semplificate in un *algoritmo* denominato in sede ministeriale "*algoritmo di nomina utilizzato per la fase c*", del quale si ignorano i cd. codici sorgente che consentirebbero di decifrarlo per rendere ostensibili le ragioni di una scelta dai tratti oscuri e certamente lesiva dei diritti della ricorrente, mentre domande di mobilità e conseguente destino personale di tanti docenti è stato rimesso ad un *software* neppure contemplato dall'O.M. n. 241/2016, per cui davvero non può sfuggire la mancanza di correttezza e buona fede della P.A. che dapprima pone un auto-limite alla futura attività di valutazione delle domande, obbligandosi a rispettare le norme pattizie e l'O.M. 241/2016, poi, nella



fase operativa, a tanto si sottrae, affidandosi ad algoritmo, ambiguo ed ermetico, dagli esiti incerti.

La censurata condotta amministrativa ha determinato, pertanto, un conflitto con gli aspiranti agli Ambiti Territoriali designati nella domanda di mobilità e concreta la violazione dei principi di imparzialità e, come già evidenziato, di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), delle norme pattizie in materia di mobilità e dell'art.1, comma 108, L. 107/2015 (sul punto: Tribunale di Trani, ordinanza del 16.9.2016), dovendosi anche tenere in debito conto che, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio, soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, sussiste violazione dell'art. 28, comma 1, DPR n. 487/1994, l'assegnazione della ricorrente all'Ambito Emilia Romagna 0003 avendo favorito, difatti, altri concorrenti aventi punteggio inferiore, senza che l'Amministrazione Scolastica, nelle sue articolazioni territoriali, abbia inteso fornire motivazione della anteposizione di docenti con punteggio inferiore alla ricorrente, tanto non essendo stato esplicitato neppure nella difesa svolta nella pregressa fase cautelare.

Ne consegue che gli atti contestati ed il diniego di trasferimento in uno degli Ambiti precedenti indicati nella domanda di mobilità, sono viziati da nullità per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede imputabile alla P.A., che ha anche omesso di adempiere il dovere di informazione preventiva sull'impiego dell'algoritmo e sui criteri extra-testuali difforni da quelli preventivamente fissati nel C.C.N.I. e nell'O.M. n. 241/2016.

IV. Un ultimo rilievo, quanto all'illegittimità della condotta ministeriale qui censurata, non può, anche in questa sede, non riguardare il mancato riconoscimento, alla ricorrente, del punteggio ulteriore per i sette anni di insegnamento nella scuola parificata "Istituto Paritario MATER DEI" di Napoli.

Tanto avrebbe determinato una migliore collocazione in graduatoria, anche se sempre per l'Ambito Lazio 0001, dal quale la ricorrente risulta stata pretermessa rispetto ai soggetti di cui all'allegato elenco "a)".

Sul punto appare opportuno riportare, per la completezza dell'analisi e la persuasività delle argomentazioni, proprio in tema di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso scuola paritaria, quanto osservato dal Tribunale di Napoli nell'ordinanza cautelare agli atti, ossia che "... ritiene il giudice che illegittimamente non sia stato attribuito al ricorrente il punteggio derivante dal servizio prestato presso il citato Istituto paritario

L'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), stabilisce che: "i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali ... la suddetta opzione per il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente, atteso che, subito dopo l'approvazione della legge n. 62 del 10/3/2000 ("Norme per la parità scolastica"), l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 3/7/2001 (conv in L. 333/01) ha disposto che: "I servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali..."

In applicazione delle suddette norme di legge, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado...

Il ricorrente, grazie allo scorrimento della graduatoria ed esaurimento in cui si trovava inserito, è stato immesso in ruolo con decorrenza nella c.d. Fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/15, quale docente a tempo indeterminato di scuola statale.

L'art. 1, comma 108, della L. 107/15 prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale...

A disciplinare la suddetta procedura di mobilità nazionale è intervenuto il "CCNI PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE" siglato in data 8/4/2016, che, in particolare, all'art. 6 "FASE C", così recita: "Gli assunti nell'a.S. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza" (doc. 13); al fine di stilare la relativa graduatoria per la mobilità e individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al suddetto CCNI dell'8/4/16 è stata allegata la "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE" che al punto I ("Anzianità di servizio"), lett. B) prevede "per ogni anno di servizio pre-ruolo" l'attribuzione di "Punti 3". Tuttavia, in seno alle "NOTE COMUNI" (cfr. doc. 13 pag. 71) – riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI, è stato disposto che: "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera

Tale ultima previsione contrasta con le disposizioni di legge menzionate. Pertanto, ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. Cpv ("Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, **della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge**) e comma 3 quinquies ("Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile") **del d.leg. 165/01**, detta disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" deve essere disapplicata..." (cfr.: ordinanza ex art. 700 cpc all.)

A tanto può solo aggiungersi che l'art. 485 della l. 297/94 dispone che "...1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e parificate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente

... 3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate...



... 6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purchè prestati ... con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo."

Appare evidente, quindi, per le medesime ragioni poste a base della trascritta ordinanza cautelare del Giudice del Lavoro di Napoli, che alla ricorrente andassero riconosciuti gli ulteriori sette anni di insegnamento in scuola paritaria ai fini dell'anzianità di servizio, con le relative conseguenze in termini di collocazione in graduatoria, posto che, fermo restando l'ambito di assegnazione a Lazio 0001 anche a in dipendenza di tale riconoscimento, la stessa, con un punteggio di 57 per come in precedenza computato, sopravanzerebbe le settantadue unità che tale Ambito hanno ottenuto a suo discapito.

V. L'illegittima condotta del MIUR, che ha operato, nella fattispecie, certamente *contra legem* ed in violazione dello stesso generale principio del *neminem ledere*, ha comportato, per la ricorrente, certamente il danno della mancata percezione della retribuzione, avendo dovuto fare ricorso all'aspettativa non retribuita, ma anche oggettivo disagio *stress*, naturale in chi abituato da una vita a lavorare, danni di cui si chiede il risarcimento, anche in via equitativa, non essendo stato consentito alla ricorrente, illegittimamente, di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di competenza (quanto meno Lazio0001), risultando l'atto che ha determinato la destinazione della stessa all'Ambito Emilia Romagna 0003, per quanto in precedenza evidenziato, illegittimo sotto più profili, nonché lesivo anche della sua dignità e della personalità, tanto come individuo che come lavoratrice, atteso che il lavoro è pur sempre motivo di autostima e di prestigio, anche agli occhi degli altri.

Poiché il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1 e 2 Cost.), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali, questo va tutelato anche attraverso un equitativo risarcimento da riconoscere alla ricorrente, non potendosi tralasciare la considerazione della grave ed irreparabile lesione della dignità della stessa per violazione del diritto/principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., in seguito all'adozione di un provvedimento anche oggettivamente discriminatorio, quale quello qui contestato, in quanto, nella fattispecie, gli atti posti in essere dal MIUR sono palesemente illegittimi ed irragionevolmente adottati in violazione di legge, perché assunti in contrasto con la norma di rango primario, oltre che con i doveri di correttezza e buona fede e in spregio ai principi di imparzialità, libertà, trasparenza e buon andamento di cui agli artt. 3, 4 e 97 Cost.

Si tratta, quindi, di atti nulli, perché emessi con violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché con eccesso e sviamento di potere, ove si consideri adeguatamente che la mobilità, per come concretamente adottata quanto alla ricorrente, ha determinato una disparità di trattamento tra soggetti che versano nelle medesime condizioni, posto che ogni atto che deroga *in peius* la normativa che disciplina i movimenti dei docenti crea una ingiustificata discriminazione, e tanto è si ritiene di per sé sufficiente non solo per la sua disapplicazione, ma anche perché venga riconosciuto alla stessa equitativo risarcimento per l'illegittimità subita, da modulare anche sulla gravità della condotta del Miur, che ha perseverato, consapevolmente nell'illegittima assegnazione dell'attuale sede di lavoro, risarcimento equitativo che deve tener conto, quanto meno, della perdita retributiva

mensile dal mese di settembre 2016 e fino a quando la stessa non risulti assegnata alla sede spettante in relazione all'ordine di preferenza indicato nella domanda ed al punteggio posseduto e che, in ogni caso, che si rimette al prudente giudizio equitativo del Magistrato, che ben saprà tener conto anche dei riflessi sull'esistenza, sulla dignità, sulla vita di relazione e sulla professionalità conseguenti all'illegittima assegnazione di sede, essendosi in presenza, per la violazione dello stesso principio del *neminem laedere*, di *danno ingiusto ex art. 2043 c.c.*, come tale risarcibile di per sé, la cui tutela giuridica trova il suo fondamento normativo in primo luogo nella stessa Carta Costituzionale (art. 2, 3, 32), atteso che, in un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'ordinamento positivo, la persona viene in considerazione e deve essere tutelata nel suo modo di essere ed esistere, ossia in tutte le occupazioni e/o attività nelle quali si realizza la sua personalità morale.

Per le ragioni svolte

SI RICORRE

all'adito Tribunale di Bologna in funzione del Giudice del Lavoro perché, in accoglimento del presente ricorso, voglia:

a) con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, previo accertamento e declaratoria di invalidità, illegittimità ed annullabilità, per i motivi tutti svolti nel presente atto, del provvedimento di assegnazione della ricorrente all'ambito Emilia Romagna 0003 e sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo Centro Casalecchio, condannare il MIUR e le altre amministrazioni scolastiche intimare a confermare la ricorrente presso la sede di nomina all'atto dell'immissione in ruolo e comunque ad utilizzarla presso la provincia di immissione in ruolo (Napoli), così come previsto per il personale in soprannumero, con conseguente assegnazione all'esito della procedura di mobilità di una sede di servizio, individuata in osservanza dei predetti criteri, in un ambito della provincia di Napoli, ovvero, in subordine, della regione Campania o delle regioni limitrofe, ovvero in uno degli ambiti risultanti dalla domanda e comunque nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente;

b) in ogni caso ed in mancanza del provvedimento richiesto "sub a)", sempre con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, disapplicare e/o dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità della nota del 27 luglio 2016 della DG Personale della scuola, e di tutti gli atti propedeutici, conseguenti e collegati ed in ogni caso del trasferimento e/o assegnazione della ricorrente all'ambito EMILIA ROMAGNA 0003 in luogo dell'Ambito LAZIO 0001, come alla stessa quanto meno spettante, ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, per i motivi di cui alla premessa del presente atto e perché non conformi gli atti ministeriali intervenuti in merito alla normativa di settore, al criterio di vicinarietà ed al punteggio conseguito dalla ricorrente;

c) per l'effetto di quanto "sub b)" accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, sempre con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, quanto meno l'assegnazione alla sede Ambito Lazio 0001 ovvero, in subordine, ad altro ambito ricompreso nelle preferenze espresse in domanda prima di quella assegnata e, per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute ciascuna per il proprio ambito di competenza, in persona dei legali rappresentanti in carica, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire alla ricorrente di ottenere l'assegnazione sul posto e sul comune o ambito spettante, per come in ricorso indicato;

d) conseguentemente a quanto "sub c)" ordinare all'amministrazione scolastica competente di assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi nell'Ambito territoriale Lazio 0001 ovvero, in via graduata, ad altro degli Ambiti territoriali di cui alla domanda ed alle preferenze espresse, secondo l'ordine indicato ed in considerazione del punteggio di titolarità;

e) condannare il MIUR al pagamento in favore della ricorrente di una somma equitativa, quanto meno equivalente alla retribuzione mensile non percepita per tutto il tempo di durata dell'assegnazione illegittima all'Ambito Emilia Romagna 0003, quale risarcimento del danno sofferto.

Con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorato del rimborso forfetario del 15 %, oltre a CPA ed IVA per legge

In via istruttoria occorrendo e con espressa riserva di articolare ogni ulteriore richiesta istruttoria che dovesse rendersi necessaria a seguito della costituzione in giudizio di controparte, si chiede voglia l'adito Giudice del Lavoro ordinare al MIUR convenuto ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di esibizione alla p.a. ex art. 213 cpc) di produrre in giudizio il c.d. Algoritmo ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede Ambito Emilia Romagna 0003 e per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari e/o inferiore punteggio nell'ambito territoriale Lazio 0001, nonché tutte le determinazioni in ordine all'assegnazione della ricorrente alla sede di attuale adibizione.

Si depositano i seguenti documenti:

a) provvedimento reso in sede cautelare e p.e.c. di comunicazione dello stesso;

b) copia memoria difensiva MIUR pregressa fase;

c) successivi provvedimenti di aspettativa;

d) statini retributivi e bonifica restituzione importo;

e) fascicolo di parte della fase cautelare, contenente

- 1) copia titolo di studio;
- 2) copia contratto di lavoro ed assegnazione sede;
- 3) copia ccnl scuola 2006/2009 e ccnl integrativo 8.4.2016 (su CD),
- 4) copia domanda di mobilità;
- 5) copia stato di servizio scuola paritaria;
- 6) copia comunicazione MIUR ricezione domanda mobilità;
- 7) copia comunicazione Uff. Scolas. Prov. Napoli per punteggio;
- 8) certificato matrimonio e documento identità coniuge;
- 9) copia certificazione medica coniuge;
- 10) copia reclamo ricorrente del 29.6.2016;
- 11) copia provvedimento Miur Uff. V Bologna e bollettino assegnazione Ambito Emilia Romagna 0003 (bollettino su CD, pag. 24);
- 12) copia comunicazione MIUR 29.7.2016;
- 13) copia bollettino assegnazione Ambito Lazio 0001 (su CD);
- 14) copia richiesta conciliazione;
- 15) copia verbale su detta;
- 16) copia reclamo 5.8.2016;
- 17) copia impugnativa trasferimento;

Progressivo	Regione	Provincia	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Prov. nascita	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Tipo Postb	Descrizione Tipo Postb
1	Lazio	Roma	DROMCR64E44C717R	D'ORIO	MARIA CARMELA	04/05/1964	CS	51	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
2	Lazio	Roma	QGILRSN67A46C034L	QUAGLIOZZI	ROSSANA	06/01/1967	FR	50	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
3	Lazio	Roma	FRRRNN71P55F839T	FERRARA	RITA ANNA	15/09/1971	NA	49	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
4	Lazio	Roma	RCRNNT67C53C034U	ARCIERO	ANTONINETTA	13/03/1967	FR	48	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
5	Lazio	Roma	RCLNMR70L56B916L	ARCELLA	ANNA MARIA CARMELA	16/07/1970	CE	48	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
6	Lazio	Roma	PRFGNN79S70D708B	PURIFICATO	GIOVANNA	30/11/1979	LT	48	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
7	Lazio	Roma	RSSMRA74E64F112K	RUSSO	MARIA	24/05/1974	RC	47	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
8	Lazio	Roma	LNGRSO63B48F352I	LUONGO	ROSA	08/02/1963	CE	45	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
9	Lazio	Roma	DMIGLN63T51E906I	DI MAIO	GIULIANA	11/12/1963	NA	45	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
10	Lazio	Roma	CMIBMLT67P65C352L	CIAMBRONE	MARIA LETTERINA	25/09/1967	CZ	45	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
11	Lazio	Roma	DLBGRZ64L42D086M	DEL BIANCO	GRAZIA	02/07/1964	CS	54	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
12	Lazio	Roma	MRLMNG78M55D708V	MEROLI	MARIANGELA	15/08/1978	LT	45	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
13	Lazio	Roma	NTNLDN67H60G623K	ANTENUCCI	ILDEANA	20/06/1967	PZ	44	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
14	Lazio	Roma	CNTFNC66B59D708P	CONTE	FRANCESCA	19/02/1966	LT	43	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
15	Lazio	Roma	RNDGTT51R57I892W	RENDINARO	GIUDITTA	17/10/1951	LT	42	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
16	Lazio	Roma	DNLFLB61C69G023A	D'ANIELLO	FABIOLA	29/03/1961	SA	42	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
17	Lazio	Roma	DSRMNT63S69B362E	DI SORBO	MARIA ANTONIETTA	29/11/1963	CE	42	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
18	Lazio	Roma	MNZLMP67P63F839C	MANZI	OLIMPIA	23/09/1967	NA	42	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
19	Lazio	Roma	PRRCML61H51A552Q	PIRROTTA	CARMELA	11/06/1961	RC	41	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
20	Lazio	Roma	BRGNNT62E49L083G	BORAGINE	ANTONINETTA	09/05/1962	CE	40	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
21	Lazio	Roma	GRNCMB66A71F839U	GRANIERO	COLOMBA	31/01/1966	NA	39	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
22	Lazio	Roma	PTRMDL78B56B715H	PETRELLA	MADDALENA	16/02/1978	CE	39	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
23	Lazio	Roma	DLTGNN74C50F799Z	D'ALTERIO	GIOVANNA	10/03/1974	NA	38	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
24	Lazio	Roma	PCCLCU76P67F912X	PICCINO	LUCIA	27/09/1976	SA	38	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
25	Lazio	Roma	FLCMRA60P47C034Z	FOLCO	MARIA	07/09/1960	FR	54	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
26	Lazio	Roma	RZZMRS59E64D960P	RIZZO	MARIA ROSA	24/05/1959	CL	37	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
27	Lazio	Roma	DNIRSO73A45D8100	DIANA	ROSA	05/01/1973	FR	37	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
28	Lazio	Roma	VLACNZ66S68C352Q	VALEO	CINZIA	28/11/1966	CZ	36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
29	Lazio	Roma	DLGLDE69S48F839G	DEL GROSSO	ELDA	08/11/1969	NA	36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
30	Lazio	Roma	PRGMCL73H51F839X	PERUGGINI	MARCELLA	11/06/1973	NA	36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
31	Lazio	Roma	TRRCST75M66A6380	TORRE	CRISTINA ROSA	26/08/1975	ME	36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
32	Lazio	Roma	DLLNCR71L67F839U	DELLA CORTE	ANNA CARMELA	27/07/1971	NA	34	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
33	Lazio	Roma	CCCRMN70E69F839F	CACCIAPUOTI	ERMINIA	29/05/1970	NA	30	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
34	Lazio	Roma	SVRGRZ71T51F839J	SEVERINI	GRAZIA	11/12/1971	NA	30	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
35	Lazio	Roma	GSSVNT76B45H501J	GEISSA	ROBERTA	05/02/1976	RM	30	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
36	Lazio	Roma	PRERT80P43H501W	PERA	VALENTINA DAMIANF	03/09/1980	RM	28	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
37	Lazio	Roma	BLLLL63C60H501N	BILLI	LUCILLA	20/03/1963	RM	27	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
38	Lazio	Roma	MRERSO68B48E283B	MEREU	ROSA	08/02/1968	NU	27	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
39	Lazio	Roma	BRSKSC70A43G838Z	BARIS	KATIUSCIA	03/01/1970	FR	27	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
40	Lazio	Roma	FRRRHL74S60C352M	FERRAGINA	RACHELE	22/12/1974	CZ	26	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
41	Lazio	Roma	NNNTRS77T62F799R	IANNONE	TERESA	22/12/1977	NA	26	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
42	Lazio	Roma	MNFNNL65A52C352I	MANFREDI	ANTONELLA	12/01/1965	CZ	54	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
43	Lazio	Roma	FRNMNR76C42L259T	FORMISANO	ANNAMARIA	02/03/1976	NA	25	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
44	Lazio	Roma	RRGLTZ68A69F839H	IRREGOLARE	LETIZIA	29/01/1968	NA	24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
45	Lazio	Roma	CRNNFR69D46F839B	CARANDENTE	ANNA FRANCA	06/04/1969	NA	24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE

125

9

46	Lazio	Roma	DLLCST69T44H501W	DELL'ORCO	CRISTINA	04/12/1969	RM	24	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
47	Lazio	Roma	FBZLSU74L54B715V	FABOZZO	LUISA	14/07/1974	CE	24	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
48	Lazio	Roma	PRTLUSU75H58L259A	PORTANOVA	LUISA	18/06/1975	NA	24	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
49	Lazio	Roma	SNSCLD79T53H703Z	SANSIVIERO	CLAUDIA	13/12/1979	SA	24	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
50	Lazio	Roma	FCCLBT65T58C352X	FACCIOLO	ELISABETTA	18/12/1965	CZ	23	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
51	Lazio	Roma	MLNMH70S63H501V	MILANI	MICHELA	23/11/1970	RM	23	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
52	Lazio	Roma	LMAGNN71C71D423D	LAMIA	GIOVANNA	31/03/1971	TP	23	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
53	Lazio	Roma	DRNFPP63S53Z1330	DI RIENZO	FILIPPA	13/11/1963		22	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
54	Lazio	Roma	CHRDLN58R53B581Z	CHIERCHIELLO	ADELINA	13/10/1958	CE	21	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
55	Lazio	Roma	PCCNLT62T48I234V	PICCHIRILLO	NICOLETTA	08/12/1962	CE	21	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
56	Lazio	Roma	RFNMGR66H63L219K	OROFINO	MARIA GRAZIA	23/06/1966	TO	21	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
57	Lazio	Roma	RMNCC70L51I262M	ROMANO	CONGETTA	11/07/1970	NA	21	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
58	Lazio	Roma	PZZNNAY70T48F839E	PEZZELIA	ANNA	08/12/1970	NA	21	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
59	Lazio	Roma	PCNDLA71P48F839U	PACENZA	ADELE	08/09/1971	NA	21	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
60	Lazio	Roma	PZNGPP71S56F839O	PEZONE	GIUSEPPINA	16/11/1971	NA	54	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
61	Lazio	Roma	GRRSMN72H59H501P	GUERRIERI	SIMONA	19/06/1972	RM	21	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
62	Lazio	Roma	LRNDNC63P51L452S	LORENZO	DOMENICA	11/09/1963	VV	20	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
63	Lazio	Roma	NGLPLA69H54I293D	ANGELINO	PAOLA	14/06/1969	NA	18	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
64	Lazio	Roma	GRRCC76B49H163E	GUERRIERI	CONGETTA	09/02/1976	RG	17	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
65	Lazio	Roma	MCRPQL71R44C034K	MACARI	PASQUALINA	04/10/1971	FR	15	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
66	Lazio	Roma	ZPPRSR78C62G674J	ZEPPELELLI	ROSARIA	22/03/1978	TO	15	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
67	Lazio	Roma	LBDMRT78P70G791P	LOBAUDO	MARTA	30/09/1978	RC	15	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
68	Lazio	Roma	DLCMINN62S54F839D	DEL CORE	MARIANNA	14/11/1962	NA	13	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
69	Lazio	Roma	CLLLSU54A60F224F	CULLA	LUISA	20/01/1954	LT	12	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
70	Lazio	Roma	LMPDNC58L44H224B	ALAMPI	DOMENICA	04/07/1958	RC	12	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
71	Lazio	Roma	SCHVGN67M68H703K	SCHIAVINO	VINCENZA	28/08/1967	SA	54	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
72	Lazio	Roma	TMMMPA63H65I533T	TOMMASO	MARIA	25/06/1963	AG	12	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
73	Lazio	Roma	NSDLCU68P54F537A	NUSDEO	LUCIA	14/09/1965	VV	12	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
74	Lazio	Roma	FRNLVR65T47H971W	FRANZONI	ELVIRA	07/12/1965	CS	12	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
75	Lazio	Roma	MZZTRS66E55H501X	MAZZARELLA	TERESA	15/05/1966	RM	12	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
76	Lazio	Roma	BTTSVN55C45B315G	BATTAGLIA	SALVINA	05/03/1955	PA	9	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
77	Lazio	Roma	GRGMCR72A59H394D	GORGA	MARIA CARMELA	19/01/1972	SA	3	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
78	Lazio	Roma	SFRVNT77M45H501I	SFREZZICHINI	VALENTINA	05/08/1977	RM	3	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
79	Lazio	Roma	TRNNNN73E70D423Z	TRANCHIDA	ANTONINA	30/05/1973	TP	0	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE
80	Lazio	Roma	VRQPRZ87T62F639Y	VARQUEZ	PATRIZIA	22/12/1987	NA	0	C	LAZ0000001	LAZIO	AMBITO	0001	AN	COMUNE

5

Progressivo	Regione	Provincia	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Stiglia nascita	Punteggio	Fase	Stato arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Tipo Posto	Descrizione Tipo Posto
1	Lazio	Roma	VLACNZ66S68C352Q	VALEO	CINZIA	28/11/1966	CZ	36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
2	Lazio	Roma	DLGLDE69S48F839G	DEL GROSSO	ELDA	08/11/1969	NA	36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
3	Lazio	Roma	PRGMCL73H51F839X	PERUGGINI	MARCELLA	11/06/1973	NA	36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
4	Lazio	Roma	TRRCST75M66A638O	TORRE	CRISTINA ROSA	26/08/1975	ME	36	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
5	Lazio	Roma	DLLNCR71L67F839U	DELLA CORTE	ANNA CARMELA	27/07/1971	NA	34	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
6	Lazio	Roma	CCCRMN70E69F839F	CACCIAPUOTTI	ERMINIA	29/05/1970	NA	30	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
7	Lazio	Roma	SVRGRZ71T51F839J	SEVERINI	GRAZIA	11/12/1971	NA	30	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
8	Lazio	Roma	GSSVNT76B44H501J	GEISSA	VALENTINA DAMIANI	05/02/1976	RM	30	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
9	Lazio	Roma	PRERRT80P43H501W	PERA	ROBERTA	03/09/1980	RM	28	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
10	Lazio	Roma	BLLLLL63C60H501N	BILLI	LUCILLA	20/03/1963	RM	27	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
11	Lazio	Roma	MRERSO68B48E283B	MEREU	ROSA	08/02/1968	NU	27	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
12	Lazio	Roma	BRSKSC70A43G838Z	BARIS	KATIUSCIA	03/01/1970	FR	27	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
13	Lazio	Roma	FRRRHL74S60C352M	FERRAGINA	RACHELE	20/11/1974	CZ	26	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
14	Lazio	Roma	NNNTRS77T62F799R	IANNONE	TERESA	22/12/1977	NA	26	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
15	Lazio	Roma	FRNMNR76C42L259T	FORMISANO	ANNAMARIA	02/03/1976	NA	25	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
16	Lazio	Roma	RRGLTZ68A69F839B	IRREGOLARE	LETIZIA	29/01/1968	NA	24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
17	Lazio	Roma	CRNNFR69D46F839B	CARANDEENTE	ANNA FRANCA	06/04/1969	NA	24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
18	Lazio	Roma	DLLCST69T44H501W	DELL'ORCO	CRISTINA	04/12/1969	RM	24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
19	Lazio	Roma	FBZLSU74L54B715V	FABOZZO	LUISA	14/07/1974	CE	24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
20	Lazio	Roma	PRTLUS75H58L259A	PORTANOVA	LUISA	18/06/1975	NA	24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
21	Lazio	Roma	SNSCLD79T53H703Z	SANSIVIERO	CLAUDIA	13/12/1979	SA	24	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
22	Lazio	Roma	FCCLBT65T58C352X	FACCIOLIO	ELISABETTA	18/12/1965	CZ	23	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
23	Lazio	Roma	MLNMHL70S63H501V	MILANI	MICHELA	23/11/1970	RM	23	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
24	Lazio	Roma	LMAGNN71C71D423D	LAMIA	GIOVANNA	31/03/1971	TP	23	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
25	Lazio	Roma	DRNFP63S532133O	DI RIENZO	FILIPPA	13/11/1963	TP	22	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
26	Lazio	Roma	CHRDLN58R53B581Z	CHIERCHIELLO	ADELINA	13/10/1958	CE	21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
27	Lazio	Roma	PCCNLT62T48I234V	PICCIROLLO	NICOLETTA	08/12/1962	CE	21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
28	Lazio	Roma	RFNMGR66H63L219K	ROFINO	MARIA GRAZIA	23/06/1966	TO	21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
29	Lazio	Roma	RMNCT70L51I262M	ROMANO	CONCETTA	11/07/1970	NA	21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
30	Lazio	Roma	PZZNNA70T48F839E	PEZZELLA	ANNA	08/12/1970	NA	21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
31	Lazio	Roma	PCNDLA71P48F839U	PACENZA	ADELE	08/09/1971	NA	21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
32	Lazio	Roma	GRRSMN72H59H501P	GUERRIERI	SIMONA	19/06/1972	RM	21	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
33	Lazio	Roma	LFRDNC63P51L452S	LORENZO	DOMENICA	11/09/1963	VV	20	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
34	Lazio	Roma	NGLPLA69H54I293D	ANGELINO	PAOLA	14/06/1969	NA	18	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
35	Lazio	Roma	GRRCC76B49H163E	GUERRIERI	CONCETTA	09/02/1976	RG	17	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
36	Lazio	Roma	MCRPQL71R44C034K	MACARI	PASQUALINA	04/10/1971	FR	15	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
37	Lazio	Roma	ZPPRSR78C62G674J	ZEPPETELLI	ROSARIA	22/03/1978	TO	15	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
38	Lazio	Roma	LBDMRT78P70G791P	LOBAUDO	MARTA	30/09/1978	RC	15	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
39	Lazio	Roma	DLCMNN62S54F839D	DEL CORE	MARIANNA	14/11/1962	NA	13	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
40	Lazio	Roma	CLLLSU54A60F224F	CULLA	LUISA	20/01/1954	LT	12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
41	Lazio	Roma	LMPDNC58L44H224B	ALAMPI	DOMENICA	04/07/1958	RC	12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
42	Lazio	Roma	TMMMRA63H65I533T	TOMMASO	MARIA	25/06/1963	AG	12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
43	Lazio	Roma	NSDLUC65P54F537A	NUSDEO	LUCIA	14/09/1965	VV	12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
44	Lazio	Roma	FRNLVR65T47H971W	FRANZONI	ELVIRA	07/12/1965	CS	12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
45	Lazio	Roma	MZZTRS66E55H501X	MAZZARELLA	TERESA	15/05/1966	RM	12	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
46	Lazio	Roma	BTTSVN55C45B315G	BATTAGLIA	SALVINA	05/03/1955	PA	9	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
47	Lazio	Roma	GRGMCR72A59H394D	GORGA	MARIA CARMELA	19/01/1972	SA	3	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
48	Lazio	Roma	SFRVNT77M45H501I	SFREZZICHINI	VALENTINA	05/08/1977	RM	3	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE
49	Lazio	Roma	TRNNNN73E70D423Z	TRANCHIDA	ANTONINA	30/05/1973	TP	0	C	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001	AN	COMUNE

12 a

50 Lazio Roma VRQPRZ87T62F839Y VARQUEZ PATRIZIA 22/12/1987 NA 0 C LAZ0000001 LAZIO AMBITO 0001 AN COMUNE



- 18) copia documentazione aspettativa;
- 19) copia certificazione medica ricorrente;
- 20) articoli di stampa;
- 21) precedenti giurisprudenziali su CD: ordinanza Tr. Napoli Lavoro dr. Armato; idem Tr Trani dr. Di Trani; sospensive TAR LAZIO 23.6 e 25.8.2016

Salvo ogni altro diritto.

Controversia di valore indeterminato, per la quale è stato versato il contributo unificato per € 259,00=.

Richiesta di autorizzazione all'integrazione
del contraddittorio ex art. 151 c.p.c.

Al fine di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'elevato numero dei docenti controinteressati, ossia di tutti i docenti che hanno ottenuto il trasferimento in uno degli ambiti territoriali indicati in domanda dalla ricorrente, si chiede sin d'ora di essere autorizzati a procedere all'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nella sezione dedicata del sito internet del MIUR, laddove ritenuto necessario e/o opportuno anche mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso della suddetta pubblicazione.

Napoli-Bologna, 23.1.2017

(avv. Antonio Porcaro)

(avv. Giorgio Sacco)

Avv. Antonio Porcaro del Foro di Napoli ed avv. Giorgio Sacco del Foro di Bologna, sia congiuntamente che disgiuntamente Vi nomino e costituisco miei difensori e procuratori nel presente giudizio ed in ogni fase, stato e grado dello stesso, nonché nella relativa procedura esecutiva, con le più ampie facoltà di legge ed elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Giorgio Sacco in Bologna alla via San Felice n. 6.

Maria A. Castriotta

Tribunale di Bologna

Depositato in Cancelleria

Oggi - 1 FEB. 2017



[Signature]

Il Direttore Amm.vo

Dott. Maria A. Castriotta

[Circular stamp: BOLOGNA]

[Handwritten signature]



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott. Maria Luisa Pugliese,

letto il ricorso ex art. 414 cpc, con contestuale istanza di notifica formulata ex art. 151 c.p.c., fissa per la comparizione delle parti e la discussione l'udienza del 11.4.2017 alle ore 10,40.

autorizza la notifica del ricorso:

- ai docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti del personale docente di ruolo, fase punto C del piano straordinario di assunzione ex l. n. 107/2015 tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR e inserzione nella gazzetta Ufficiale dell'avviso della suddetta pubblicazione;
- alle amministrazioni convenute, mediante notifica del ricorso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Bologna, 6.2.2017

Il Giudice
dott. Maria Luisa Pugliese

Tribunale di Bologna

Copia conforme all'originale

Bologna - 9 FEB. 2017



Il Funzionario/Collaboratore

Il Funzionario/Collaboratore
Massimo Miscagni

